

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente la fissazione dei valori limite e degli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che rientrano nell'elenco I dell'allegato alla direttiva 76/464/CEE ⁽¹⁾

(COM(86) 337 def.)

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, il 12 giugno 1986)

(86/C 160/04)

⁽¹⁾ GU. n. C 70 del 18. 3. 1985, pag. 4.

TESTO ORIGINARIO

TESTO MODIFICATO

Consideranda invariati

Articoli 1—3: invariati

Articolo 4

Gli Stati membri interessati garantiscono la sorveglianza dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali.

Articolo 5

1. Gli Stati membri stabiliscono programmi specifici per gli scarichi delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), derivanti da fonti multiple o da stabilimenti industriali non considerati nell'allegato II, rubrica A, e per i quali le norme di emissione di cui all'articolo 3 non possono essere applicate in partica.

2. Detti programmi hanno la finalità di evitare od eliminare l'inquinamento. Essi comportano segnatamente le misure e le tecniche più appropriate ad assicurare la sostituzione, il trattamento ed il riciclo delle sostanze di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri interessati garantiscono la sorveglianza dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali **o da fonti di scarico rilevante.**

Articolo 5

1. Gli Stati membri stabiliscono programmi specifici per gli scarichi delle sostanze di cui all'articolo 2 lettera a), derivanti da fonti multiple **(ivi comprese le fonti complesse e diffuse) diverse dalle fonti di scarico soggette al sistema dei valori limite comunitari o alle norme nazionali di emissione.**

2. Detti programmi hanno la finalità di evitare o eliminare l'inquinamento. Essi comportano in particolare le misure e **i procedimenti** tecnici più appropriati ad assicurare la sostituzione, il trattamento **e/o** il riciclo delle sostanze di cui al paragrafo 1.

Articolo 5, paragrafo 3: invariato

Articoli 6—8: invariati

TESTO ORIGINARIO

TESTO MODIFICATO

Allegato I: invariato

ALLEGATO II

I. Disposizioni specifiche relative al tetracloruro di carbonio (n. 13)

RUBRICA A (13): Valori limite delle norme di emissione.

Tipo di stabilimenti industriali (?)	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Data di applicazione
		g/kg di sostanze prodotte, trattate o utilizzate	mg/l di acqua scaricata	
Unità di produzione del tetracloruro di carbonio	Mese	1 CCl ₄	0,8 CCl ₄	1. 1. 1987
	Mese	0,2 CCl ₄	0,1 CCl ₄	1. 1. 1990

RUBRICA A (13): Valori limite delle norme di emissione.

Tipo di stabilimenti industriali (?)	Tipo di valore medio	Valori limite espressi in		Da rispettare a decorrere dal
		peso	concentrazione	
1. Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione	Mese	a) procedimento con lavaggio: 40 g CCl ₄ per tonnellata di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di percloroetilene	1,5 mg/l	1° 1. 1988
		b) procedimento senza lavaggio: 2,5 g/t	1,5 mg/l	
	Giorno	a) procedimento con lavaggio: 80 g/t	3 mg/l	
		b) procedimento senza lavaggio: 5 g/t	3 mg/l	
2. Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione) e a partire dal metanolo	Mese	10 (2) g CCl ₄ per tonnellata di capacità di produzione totale di clorometani	1,5 mg/l	1° 1. 1988
	Giorno	20 g/t	3 mg /l	
3. Produzione di CFC	Mese	—	—	—
	Giorno	—	—	—

Allegato II sub II, III e IV: invariato